

Spett
Tribunale di Treviso
dott. Paolo Nasini

20/03/2014

Con riferimento al processo R.G. 542, preciso di non essere mai stato informato delle precedenti udienze.

Nel 2010 avevo comunicato alla Cancelleria dei pignoramenti mobiliari di eleggere domicilio presso la residenza (mia e della essedi studio sas) in via del Solstizio, 2 Montebelluna (TV) comunicando anche l'indirizzo mail, l'indirizzo p.e.c. ed il n.di telefono.

Essendo venuto a conoscenza solo da qualche giorno della udienza del 20/03/2014 per una pura coincidenza, non dispongo del tempo materiale per cercare un legale disposto ad assistermi in tempo utile, anche in relazione alla circostanza, ampiamente trattata nel sito www.essedistudio.com/piovra, che la controparte ha più volte tentato di "convincere" i miei legali a tradire la fiducia del loro cliente.

Ma non sono presumibilmente solo i miei legali ad essere invitati a venire meno ai loro doveri, ma anche i funzionari di cancelleria. Ecco la comunicazione che è pervenuta in data 11 corrente sulla mia casella di posta elettronica, da parte di luciana de luca funz.giud.ufficio esec.mob.tribunale treviso:

"con riferimento alla sua richiesta si comunica che presso l'ufficio esecuzioni mobiliari al n. 542/10 r.g. **risulta un procedimento di esecuzione estinto il 27/10/2010 con altre parti**, pertanto contatti il suo legale x avere informazioni in merito".

Il punto è che sia la Cancelleria che la controparte sono perfettamente al corrente che attualmente sono privo di assistenza legale. E' facilmente deducibile la speranza che mi accontentassi della comunicazione di avvenuta estinzione del procedimento e non mi attivassi per verificarne la veridicità.

Tuttavia ero già in guardia, ben conoscendo cosa succede nella Cancelleria: in un procedimento precedente il giudice aveva dato precisa disposizione di avvisare le parti di una udienza fissata: la comunicazione all'avv.Bonotto è stata certificata in maniera estesa, precisando le modalità e con la sottoscrizione del funzionario che la ha eseguita via fax; la comunicazione al sottoscritto invece non è avvenuta ed, evidentemente ad uso del magistrato, è stato attestato di averla eseguita in maniera tale da non poter risalire al funzionario che dichiarava il falso (con una scritta in stampatello) ed un timbro privo della indicazione del funzionario: la scritta in stampatello è persino irridente, non essendo stato avvisato nessuno: NOT.DEB.29/09/010!

Di conseguenza, sono stati violati pesantemente e sistematicamente i miei diritti fondamentali, dato che:

ben 5 avvocati mi hanno abbandonato senza alcun motivo

è alquanto difficile per me trovare in fretta un legale disposto ad assistermi, dato che parecchi che in un primo momento apparivano entusiasti, leggendo sul sito le gravi pressioni a carico dei miei legali, addirittura le "minacce", da parte dell'avv. Giovanni Bonotto, di ricorrere all'Ordine degli avvocati se non avessero mutato le loro tesi.

Entrando brevemente nel merito della presente causa, non so se sia al corrente che la giudice Sabrina Cicero si è spontaneamente inserita nel presente procedimento allo unico scopo di emettere un atto che ha consentito alla mia controparte di iscrivere ipoteca sulla mia casa personale, causando immani danni ben descritti nel sito. Questo ultimo si è rivelato uno strumento prezioso per

consentire a molte autorità locali e nazionali di conoscere la situazione e di verificarla con la copia dei documenti originali raggiungibili con un semplice link.

Mi sono ripetutamente offerto di pubblicare anche eventuali osservazioni di controparte, ma questa si è sino ad ora astenuta. Le varie autorità adite e cioè, procure locali di Treviso e Trento, Procure Generali di Treviso e Trento, Direzione Nazionale Antimafia, Ministro Guardasigilli, C.S.M. ; questo ultimo ha aperto una indagine disciplinare la cui conclusione è avvenuta nel periodo in cui il Presidente Schiavon ha rassegnato le dimissioni dalla magistratura, accompagnate da gravi accenti polemici verso il C.S.M. stesso.

Punto fermo è che nessuno ha avanzato riserve sul sito di cui sopra.

Questa controparte sostiene che la preventiva escussione della s.a.s. sia nella facoltà del presunto creditore. Ebbene, ammesso e non concesso che ciò corrisponda al vero, il punto è che tale scelta è stata concretamente esercitata dalla controparte nel suo ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo ed è diventata parte integrante del decreto stesso.

Ebbene, il precetto contro il sottoscritto Sandro Dallavalle è iniquo e nullo in quanto è stato emesso quando l'iter di escussione della essedi studio sas non era nemmeno iniziato.

Chiedo pertanto che venga assunta una decisione coerente con quanto sopra, tenendo presenti i gravissimi danni subiti dal sottoscritto in relazione al dolo di questa controparte, ampiamente desumibile da quanto si legge nel sito.

Ma il decreto ingiuntivo da cui trae origine questo processo è invalido per un motivo ancora più stringente: è a favore della Andreon s.r.l., dichiarata estranea e quindi priva della legittimazione attiva nei seguenti atti:

- istanza di Cassazione da parte di Andreon Francesco
- sentenza di Cassazione.

Dato che fra tali atti ed il ricorso per decreto ingiuntivo non si è verificato alcun evento, la deduzione è semplicemente ovvia! E' indispensabile applicare la seconda parte dell'art. 393 (lex specialis, sostiene l'avv. Bonotto, ed è l'unica cosa su cui concordo).

In alternativa chiedo che venga fissata una nuova udienza onde consentirmi di trovare un nuovo avvocato.

A disposizione per ogni occorrenza

Sandro Dallavalle